Responsabilità degli amministratori di società non esecutivi: tra dovere di vigilanza e segnali d'allarme

di Giorgia Dumitrascu

Pubblicato il 27 Maggio 2025

L'amministratore non esecutivo non è più una figura secondaria: segnali ignorati, controlli omessi e decisioni non sorvegliate possono costare caro. La giurisprudenza rafforza i profili di responsabilità, trasformando l'inerzia in rischio concreto. Scopriamo come la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità in azienda e perché la vigilanza attiva diventa oggi una forma di tutela imprescindibile.

Amministratori non esecutivi: nuove responsabilità e doveri di vigilanza

Il ruolo dell'amministratore non esecutivo, percepito come figura ancillare rispetto agli amministratori dotati di deleghe operative, è oggetto di una rilettura giurisprudenziale che ne rafforza il peso e la responsabilità. La Corte di Cassazione – in linea con un orientamento ormai consolidato – ha precisato che l'obbligo di diligenza non si esaurisce nella ricezione passiva delle informazioni trasmesse dagli organi esecutivi, ma si estende a un dovere di verifica e intervento quando emergano segnali d'allarme idonei. Non si tratta più solo di rispettare un principio formale di vigilanza, ma di garantire un presidio sostanziale e dinamico di legalità gestionale, in cui la diligenza richiesta è modulata in base alla complessità dell'impresa e alle competenze professionali specifiche degli amministratori.

Il quadro normativo di riferimento

La responsabilità civile degli amministratori di società di capitali è una delle declinazioni della responsabilità contrattuale ex art. 1218 codice civile, adattata alla peculiare posizione giuridica di chi gestisce beni e interessi non propri, ma della collettività societaria. L'art. 2392 codice civile dispone che:

> *«gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze».*

La norma individua un criterio soggettivo di responsabilità: la diligenza non è quella del buon padre di

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

famiglia, ma quella *«richiesta dalla natura dell'incarico»*, che, nel caso di società complesse, si traduce in una diligenza qualificata e tecnica. Si distingue tra responsabilità **interna** (verso la società) e responsabilità **esterna** (verso creditori e terzi). La prima trova disciplina nell'art. 2393 codice civile, che prevede **un'azione sociale di responsabilità** esercitabile dalla società per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale da atti illeciti compiuti dagli amministratori. La responsabilità verso i **creditori sociali** è disciplinata dall'art. 2394 codice civile, il quale prevede che:

> *...«gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale»,...*

qualora tale inosservanza abbia determinato l'insufficienza del patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie. Infine, la responsabilità verso i **terzi** (che ha natura extracontrattuale) può sorgere qualora gli amministratori pongano in essere atti illeciti che cagionano danno direttamente ai terzi. In ambito di S.r.l., l'art. 2476 codice civile riprende sostanzialmente i medesimi principi, adattandoli alla struttura più semplice delle S.r.l., ma, come confermato anche dalle sentenze in commento, non vi è una sostanziale differenza in tema di doveri e responsabilità fra amministratori di S.p.A. e S.r.l. quando si tratta di conservazione del patrimonio sociale e vigilanza.

L'obbligo di diligenza e la rilevanza delle omissioni

Elemento cardine della responsabilità è l'**obbligo di diligenza**. La diligenza richiesta agli amministratori non può essere intesa in senso statico o meramente formale: essa è dinamica, graduata e rapportata sia alla complessità della società sia alle competenze personali dell'amministratore. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 15054/2024 ha chiarito che, la violazione di tale obbli

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

A partire da 15€ al mese
Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D